



REGIONE CALABRIA

Dipartimento 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari"

Settore 5

"Fitosanitario, Vivaismo, Micologia e Patrimonio Ittico"

IL DIRIGENTE GENERALE

Protocollo Generale - SIAR
n° 141766 del 22/04/2020

Spett.le JINGOLD S.P.A
Via F. Turati, 650
47522 Cesena (FC)
jingoldspa@legalmail.it

OGGETTO: Autorizzazione in Deroga all'impiego di SWITCH a base di *Ciprodinil + Fludioxonil* su actinidia per il controllo della muffa grigia - Decreto Ministero della Salute del 10 marzo 2020

In riscontro alla Vostra richiesta avanzata in data 17 aprile 2020, riscontrata al prot. SIAR 138181 in data 20 aprile 2020, relativamente alla possibilità di impiegare il prodotto **SWITCH** per il controllo della muffa grigia su actinidia;

visto il decreto del Ministero della Salute del 10 marzo 2020, con cui è stato autorizzato l'impiego del prodotto **SWITCH**, reg. n. 9578/1998, a base di *Ciprodinil + Fludioxonil*, sulla coltura dell'actinidia per il controllo della muffa grigia – *Botrytis cinerea* - per un periodo di 120 giorni a partire dal 10 marzo 2020, nel periodo della fioritura;

tenuto conto della mancanza di altri prodotti autorizzati per il controllo della citata avversità,

si autorizza

l'utilizzo in deroga, fino al 7 luglio 2020, sul territorio della Regione Calabria del prodotto fitosanitario **SWITCH** su actinidia, per il controllo di ***Botrytis cinerea***.

Sono fatte salve le indicazioni d'impiego riportate nell'etichetta del prodotto.

Distinti Saluti

l'Ispettore Fitosanitario
Dott. Mario Saverio Orlando

Il Dirigente Generale
Dott. Giacomo Giovinazzo





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su kiwi, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SWITCH reg. n. 9578, contenente le sostanze attive *Cyprodinil* e *Fludioxonil*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del 2 aprile 1998 con il quale è stato registrato al n. 9578 il prodotto fitosanitario denominato SWITCH, contenente le sostanze attive *Cyprodinil e Fludioxonil*, a nome dell’Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate 139-20151;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive *Cyprodinil e Fludioxonil* per l’utilizzo su kiwi per combattere l’avversità *Botrytis cinerea*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su kiwi per combattere l’avversità *Botrytis cinerea*, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SWITCH contenente le sostanze attive *Cyprodinil e Fludioxonil*;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego su kiwi per combattere l’avversità *Botrytis cinerea* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell’Ufficio in data 5 marzo 2020 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTA la nota del 5 marzo 2020 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su kiwi per combattere l'avversità *Botrytis cinerea* per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato SWITCH registrato al n. 9578 in data 2 aprile 1998, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate 139-20151, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, li 10 marzo 2020

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Massimo CASCIELLO

SWITCH®

Granuli idrodispersibili

Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, mora, lampone, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero e contro l'alternaria del tabacco

Composizione

100 g di prodotto contengono:

ciprodinil puro g 37,5
 fludioxonil puro g 25
 coformulanti q.b. a g 100

contiene ciprodinil. Può provocare una reazione allergica
 contiene: ac. naftalensulfonico, dibutil, sale sodico



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 9578 del 02.04.1998

Partita n. vedi corpo della confezione **kg 1**

Altri stabilimenti di produzione:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Syngenta Espana S.A., Porrino - Spagna

Exwold Technology Limited, Hartlepool (Inghilterra)

Stabilimento di confezionamento:

SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S., St. Pierre la Garenne (Francia)

Altre taglie: g 8-10-16-20-25-40-50-100-200-250-300-500

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Prescrizioni supplementari

Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare guanti in nitrile. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti in nitrile e tuta completa da lavoro. Attendere la completa asciugatura dell'irrorato prima di rientrare nelle aree trattate. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali pari a: 3 metri per lattughe e insalate, erbe fresche; 10 metri per vite e floricole; 15 metri per albicocco, pesco, susino, ciliegio e pero e kiwi.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata dai corpi idrici superficiali pari a 5 metri per cipolla, aglio, scalogno, cipolline e leguminose; 10 metri per fragola, mora e lampone, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino, zucchino, finocchio.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Sintomi: aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.

Terapia: sintomatica.

“Avvertenza” Consultare un Centro Antiveneni

Switch è un fungicida in granuli idrodispersibili per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.

Costituito da una miscela di due diversi principi attivi, il ciprodinil ed il fludioxonil, Switch è dotato di attività parzialmente sistemica nonché di copertura; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbosimidi ed inibitori della biosintesi degli steroli.

Switch è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 marzo 2020

***kiwi: etichetta valida dal 10 marzo 2020 al 7 luglio 2020**

Modalità di impiego e dosi

Coltura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Vite (pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	80	0,8	1 trattamento in pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'inviatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 trattamenti.
	Marciumi secondari del grappolo: <i>Aspergillus spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i>	80	0,8	
Tabacco	Alternaria: <i>Alternaria spp.</i>	80	0,6	2 trattamenti dalla cimatura
Fragola (serra e pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	80	0,8	Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.
Mora e lampone (pieno campo)	Muffa grigia <i>Botrytis cinerea</i>	100	1	Effettuare massimo 3 trattamenti per stagione: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.

Coltura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino, zucchini (serra e pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	60-80	0,8	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Albicocco, pesco, susino, ciliegio	Moniliosi rami e fiori: <i>Monilia laxa</i>	30	0,3	Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento alla caduta dei petali.
	Moniliosi dei frutti: <i>Monilia spp.</i>	60	1	1-2 trattamenti in pre-raccolta.
Floricole (serra e pieno campo)	<i>Botrytis spp.</i>	80	1	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Lattughe e insalate (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: <i>Sclerotinia spp.</i> e <i>Botrytis cinerea</i>	50-70	0,6	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Erbe fresche (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: <i>Sclerotinia spp.</i> e <i>Botrytis</i>	50-70	0,6	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un

Coltura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
	<i>cinerea</i>			massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Finocchio (pieno campo)	Marciume del colletto: <i>Sclerotinia spp.</i>	60-80	0,8	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.
Pero (pieno campo)	Maculatura bruna: <i>Stemphylium vesicarium</i>	60-80	1	Trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni in prossimità della raccolta o nelle fasi più critiche per la malattia. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Cipolla, aglio, scalogno, cipolline (pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	80-100	1	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche Fagioli da granella (pieno campo)	<i>Sclerotinia</i> , Antracnosi e muffa grigia <i>Sclerotinia spp</i> <i>Colletotrichum spp</i> <i>Botrytis cinerea</i>	-	1	Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

Coltura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Coltura	Patogeno	Dose Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione	
*Kiwi	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	0,8	Effettuare un massimo di 2 applicazioni da inizio fioritura con un intervallo minimo tra i trattamenti di 7 giorni. Utilizzare un volume d'acqua pari a 1000 l/ha	

- Utilizzare i dosaggi inferiori nelle zone a bassa pressione di infezione.

- I dosaggi per ettaro sono calcolati sulla base di volumi di applicazione pari a 10 hl/ha (15 hl/ha sui fruttiferi). Per trattamenti con volumi maggiori non superare la dose massima per ettaro.

Compatibilità

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:

fagioli da granella: 28 giorni; uva da vino, aglio e scalogno: 21 giorni; lampone e mora, fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche: 14 giorni; pesco, albicocco, susino, ciliegio, uva da tavola, cipolla, cipolline, lattughe e insalate, erbe fresche, finocchio: 7 giorni; pero, cetriolo, cetriolino, zucchini, pomodoro, peperone, melanzana: 3 giorni; fragola in campo: 2 giorni, fragola in serra: 1 giorno

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

***kiwi: etichetta valida dal al**

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e in condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.



**Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10
marzo 2020**

***kiwi: etichetta valida dal 10 marzo 2020 al 7 luglio 2020**

